



CITTÀ DI CASALE MONFERRATO

SETTORE POLITICHE SOCIO-CULTURALI E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE
SERVIZI SOCIALI

ALLEGATO N. 1

SPECIFICHE TECNICHE

per l'individuazione di un soggetto partner per la co-progettazione, organizzazione e gestione dei servizi di accoglienza, integrazione e tutela rivolti ai beneficiari dei progetti territoriali aderenti al Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati (S.P.R.A.R.)

ART. 1 - OGGETTO E DURATA DELLA CONVENZIONE

1. Oggetto del presente atto è la descrizione delle attività da prevedersi nel progetto dei servizi di accoglienza integrata, specificati nel seguente comma 4, da realizzare nell'ambito dei progetti del Comune di Casale Monferrato aderenti allo S.P.R.A.R., a decorrere dalla prima data utile successiva alla pubblicazione del Decreto Ministero dell'Interno con cui sono assegnate le risorse disponibili.

2. In caso di approvazione e finanziamento del progetto da parte del Ministero dell'Interno, la convenzione tra Comune di Casale Monferrato e soggetto partner avrà durata triennale. I progetti potranno essere prorogati, al termine del triennio, per il periodo necessario a predisporre la nuova procedura per la scelta del partner; in tal caso il soggetto dovrà garantire la continuità del servizio.

3. Con la sottoscrizione della convenzione, il Comune di Casale Monferrato non si obbliga al trasferimento dell'importo complessivo presunto, indicato in sede di selezione.

Entro i limiti di spesa relativi all'importo presunto spetta, pertanto, all'Ente Committente (d'ora in avanti E.C.), stabilire, secondo una valutazione discrezionale del fabbisogno, le modalità di realizzazione delle attività del progetto.

Per tale motivo, il soggetto partner non potrà pretendere dall'E.C., oltre al trasferimento dei fondi per le attività del progetto, realizzate alle condizioni pattuite.

4. La convenzione ha per oggetto tutte le attività previste dal "Manuale Operativo per l'attivazione e la gestione di servizi di accoglienza e integrazione per richiedenti e titolari di protezione internazionale" (d'ora in poi, per brevità, "**Manuale operativo**") e dalle "**Linee guida per la presentazione del progetto**" disponibili sul sito web: <http://www.serviziocentrale.it>.

Di seguito vengono indicate, a mero titolo esemplificativo, le principali attività:

A. SERVIZI DI ACCOGLIENZA

A.1 – strutture di accoglienza: reperimento, organizzazione e gestione degli alloggi adibiti all'accoglienza dei beneficiari.

Il soggetto partner ha l'obbligo di:

- reperire unità immobiliari per civili abitazioni situate nel territorio dei Comuni di Casale Monferrato, Ozzano Monferrato e Sala Monferrato, per un numero pari a quello indicato nell'ipotesi di progetto nel rispetto di quanto previsto dal successivo art. 2 del presente atto. Le unità immobiliari dovranno essere immediatamente e pienamente fruibili;
- rispettare la normativa vigente in materia residenziale, sanitaria, di sicurezza antincendio e antinfortunistica nelle strutture adibite all'accoglienza;
- predisporre e organizzare le strutture di accoglienza in relazione alle esigenze dei beneficiari;
- predisporre un "regolamento" interno all'abitazione e un "contratto di accoglienza" individuale, così come previsti dal "**Manuale operativo**".

A.2 – condizioni materiali di accoglienza: vitto, vestiario e biancheria, pocket money mensile; realizzazione di attività di accompagnamento sociale, finalizzate alla conoscenza del territorio e all'effettivo accesso ai servizi locali, fra i quali l'assistenza socio-sanitaria.

Il soggetto partner ha l'obbligo di:

- accompagnare i beneficiari nella fase di insediamento abitativo;
- garantire il vitto e, ove possibile, soddisfare la richiesta e la necessità di particolari tipi di cibo in modo da rispettare le tradizioni culturali e religiose delle persone accolte, favorendo, contestualmente, il raggiungimento dell'autonomia;
- fornire vestiario, biancheria per la casa, prodotti per l'igiene personale in quantità sufficiente nel rispetto delle esigenze individuali;
- erogare pocket money secondo le modalità stabilite dal **Manuale operativo** in misura non inferiore a euro 2.60 al giorno/procapite;
- facilitare ai beneficiari l'accesso e la fruibilità dei servizi minimi erogati sul territorio, previsti dal **Manuale operativo**;
- garantire l'assistenza sanitaria, la presa in carico dei beneficiari e la tutela della loro salute;
- garantire l'inserimento scolastico dei minori;
- garantire l'iscrizione ai corsi di alfabetizzazione, apprendimento e/o consolidamento della lingua italiana L2 e monitorarne la frequenza;
- orientare i beneficiari alla conoscenza del territorio (trasporti, poste, farmacie, associazioni, etc.).

Si precisa che per l'erogazione dei servizi sub A.1) sopra descritti sono ammissibili le spese relative a:

- gestione delle abitazioni, quali canoni di locazione, incluse cauzioni e registrazioni dei contratti, spese di condominio;
- utenze (acqua, elettricità, gas e combustibile da riscaldamento);
- manutenzione ordinaria;
- pulizia delle strutture;
- acquisto, noleggio o leasing di mobili, arredi ed elettrodomestici.

Si precisa che per l'erogazione del servizio sub A.2) sopra descritto sono ammissibili le spese relative a:

- assistenza dei beneficiari, quali vitto, abbigliamento, igiene personale, assistenza infanzia, materiale ludico;
- fornitura di effetti lettereschi;
- spese per la salute;

- trasporto urbano ed extra-urbano, di trasferimento dei beneficiari;
- scolarizzazione e alfabetizzazione;
- erogazione pocket money.

B. SERVIZI DI INTEGRAZIONE

B.1 – formazione e inserimento lavorativo: accesso e frequenza ai corsi di educazione per gli adulti; rivalutazione del background dei beneficiari e identificazione delle aspettative; orientamento e accompagnamento alla formazione e riqualificazione professionale; orientamento ai servizi per l'impiego e accompagnamento all'inserimento lavorativo.

Il soggetto partner ha l'obbligo di:

- garantire ai beneficiari l'accesso, la fruibilità e la frequenza dei corsi di educazione per gli adulti;
- predisporre strumenti volti alla rivalutazione del background e all'identificazione delle aspettative (curriculum vitae, bilancio di competenze, etc.);
- orientare e accompagnare i beneficiari alla formazione e riqualificazione professionale (corsi, tirocini formativi, etc.) e facilitarne l'accesso, al fine di favorire l'acquisizione di nuove competenze;
- facilitare l'accesso all'istruzione scolastica e universitaria, attraverso percorsi dedicati e finalizzati al miglior inserimento nelle strutture scolastiche di ogni ordine e grado (dall'asilo nido all'università);
- facilitare l'orientamento e l'accompagnamento alla procedura di riconoscimento dei titoli di studio e professionali e della certificazione delle competenze;
- garantire l'informazione sulla normativa italiana in materia di lavoro, l'orientamento ai servizi per l'impiego presenti sul territorio e l'accompagnamento all'inserimento lavorativo (contratto di apprendistato, borsa-lavoro, contratto a tempo determinato, etc.).

B.2 – ricerca di soluzioni abitative: azioni di promozione e supporto nella ricerca di soluzioni abitative autonome.

Il soggetto partner ha l'obbligo di:

- garantire l'informazione sulla normativa italiana in materia;
- favorire l'accesso all'edilizia residenziale pubblica, nonché al mercato privato degli alloggi attraverso azioni di promozione, supporto ed eventuale mediazione tra beneficiari e locatori/proprietari.

B.3 – strumenti di inclusione sociale: realizzazione di attività di animazione socioculturale; costruzione/consolidamento della rete territoriale di sostegno al progetto;

Il soggetto partner ha l'obbligo di:

- promuovere e facilitare la realizzazione di attività di sensibilizzazione e di informazione al fine di prevenire l'insorgere di fenomeni di rifiuto o di isolamento dei beneficiari;
- promuovere e facilitare la realizzazione di attività di animazione socio-culturale mediante la partecipazione attiva dei beneficiari (eventi di carattere culturale, sportivo, sociale, etc) indirizzato ad adulti e minori;
- promuovere la conoscenza dei valori e dei principi fondativi della Repubblica Italiana, al fine di facilitare l'integrazione sociale;
- costruire e/o consolidare la rete territoriale di sostegno al progetto coinvolgendo gli attori locali interessati, anche con azioni di supporto e rafforzamento dei servizi offerti dalla Città

agli stranieri, che l'ente attuatore (d'ora in avanti E.A.) dovrà realizzare integrando il proprio organico del personale con figure professionali appositamente individuate ed in possesso dei requisiti formativi e professionali utili e necessari all'espletamento dell'attività.

Si precisa che per l'erogazione dei servizi sub B.1) sopra descritti sono ammissibili le spese relative a:

- attivazione di corsi di formazione professionale, percorsi di inserimento lavorativo con borse lavoro e tirocini formativi.

Si precisa che per l'erogazione dei servizi sub B.2) sopra descritti sono ammissibili le spese relative a:

- acquisto di arredi per gli alloggi dei beneficiari in uscita dal progetto;
- erogazione di contributi alloggio ed interventi volti ad agevolare la sistemazione alloggiativa dei beneficiari.

Si precisa che per l'erogazione dei servizi sub B.3) sopra descritti sono ammissibili le spese generali relative ad ulteriori altri interventi finalizzati al consolidamento del percorso di integrazione dei beneficiari.

C. SERVIZI DI TUTELA

C.1 - Tutela legale: orientamento e accompagnamento alle procedure di protezione internazionale; orientamento e informazione legale sulla normativa italiana ed europea in materia di asilo; informazione sulla normativa italiana in materia di ricongiungimento familiare nonché supporto e assistenza nell'espletamento della procedura; orientamento e accompagnamento in materia di procedure burocratico-amministrative, avvalendosi ed integrando, a propria cura e spese e con proprio personale appositamente formato, i servizi presenti in Città e già operanti.

Il soggetto partner ha l'obbligo di garantire nei confronti dei beneficiari:

- l'orientamento e l'accompagnamento alle procedure di protezione internazionale;
- l'orientamento e l'informazione legale sulla normativa italiana ed europea in materia d'asilo;
- l'orientamento e l'informazione legale sulla normativa italiana in materia di immigrazione;
- l'informazione sulla normativa italiana in materia di ricongiungimento familiare, il supporto e l'assistenza all'espletamento della procedura;
- l'orientamento e l'accompagnamento in materia di procedure burocratico-amministrative, ivi compresa la consulenza specialistica, il monitoraggio delle procedure di protezione internazionale, nonché l'accesso presso i competenti uffici territoriali (Questura, Prefettura – UTG);
- servizi informativi sui programmi di rimpatrio avviati dall'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (OIM) o da altri organismi nazionali o internazionali a carattere umanitario.

C.2 - Tutela psico-socio-sanitaria: attivazione di supporto sanitario specialistico, laddove necessario; attivazione del sostegno psico-sociale sulla base delle specifiche esigenze dei beneficiari; orientamento, informazione e accompagnamento in materia di protezione sociale e previdenza.

Il soggetto partner ha l'obbligo di:

- garantire l'attivazione di supporto sanitario specialistico, laddove necessario;

- garantire l'attivazione del sostegno psico-sociale in base alle specifiche esigenze dei singoli beneficiari;
- garantire l'orientamento, l'informazione e l'accompagnamento in materia di protezione sociale e previdenza;
- costruire e/o consolidare la rete territoriale di sostegno al progetto coinvolgendo gli attori locali interessati.

C.3 – Attività di mediazione linguistico-culturale: attività finalizzate a rimuovere gli ostacoli di natura burocratica, linguistica e sociale; facilitazione dei percorsi di inserimento lavorativo, alloggiativo e socio-culturale; facilitazione nell'espletamento dei servizi di tutela. Le attività di cui ai punti A.1, A.2, B.1, B.2, B.3, C.1 e C.2 previste dal presente atto devono essere svolte da operatori con le conoscenze necessarie ad espletare le attività indicate, con l'ausilio – laddove necessario – di mediatori con specifiche competenze linguistiche al fine di garantire l'efficacia del servizio, salvo diversa disposizione dell'E.C.

Il soggetto partner ha l'obbligo di garantire la mediazione linguistico interculturale al fine di:

- favorire l'accoglienza e l'inserimento dei beneficiari nelle strutture;
- favorire i percorsi di inserimento lavorativo, alloggiativo e socio-culturale;
- agevolare l'espletamento dei servizi di tutela e facilitare la collaborazione con gli attori istituzionali del territorio.

Si precisa che:

- per l'erogazione dei servizi sub C.1) sopra descritti sono ammissibili le spese relative a personale dell'Ente Attuatore, consulenze occasionali per orientamento ed informazione legale;
- per l'erogazione dei servizi sub C.2) sopra descritti sono ammissibili le spese relative a consulenze occasionali per orientamento, assistenza sociale e supporto psico-sociosanitario
- per l'erogazione dei servizi sub C.3) sopra descritti sono ammissibili le spese relative a consulenze occasionali per interpretariato e mediazione culturale.

D. RACCOLTA, ARCHIVIAZIONE E GESTIONE DATI (NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PRIVACY)

Il soggetto partner dovrà:

1. garantire la raccolta e l'archiviazione delle informazioni e l'accesso a tutta la documentazione relativa ai singoli beneficiari e ai servizi offerti in osservanza del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196;
2. aderire alla rete informatica gestita dal Servizio Centrale assicurando la disponibilità dei mezzi tecnici necessari al collegamento informatico;
3. designare il responsabile tenuto a garantire l'attendibilità dei dati inseriti e il loro tempestivo aggiornamento.

ART. 2 – STRUTTURE DI ACCOGLIENZA

Il soggetto partner deve avere la disponibilità giuridica riconducibile ad un titolo derivante da accordo scritto/contratto di unità immobiliari per civili abitazioni situate nei Comuni di Casale Monferrato, Ozzano Monferrato e Sala Monferrato.

Negli alloggi verrà ospitato un numero massimo di 5 persone; solamente nel caso in cui il nucleo familiare sia composto da più unità è consentita la coabitazione di un numero maggiore di beneficiari.

Per ogni unità immobiliare si deve produrre planimetria, n. 5 fotografie (degli interni) ed autocertificazione circa la sussistenza dei requisiti di civile abitazione della stessa.

L'E.C. si riserva la possibilità di effettuare verifiche di idoneità alloggiativa in attuazione delle norme di legge in materia di immigrazione e soggiorno dei cittadini stranieri.

ART. 3 –MODALITA' DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

1. Il soggetto partner, in stretta collaborazione con l'E.C., provvede all'attivazione dei servizi di cui all'art. 1, comma 4 del presente atto.

2. Per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 1, il soggetto partner si impegna a dare attuazione al progetto secondo quanto indicato ~~nell'ipotesi di progetto, presentata in sede di selezione~~ nel progetto approvato dal Ministero dell'Interno, tenendo conto delle esigenze e delle specifiche modalità di realizzazione da concordarsi con l'E.C.

3. Al soggetto partner saranno trasferite le risorse per la realizzazione delle attività del progetto di cui all'art. 1 comma 4, sulla base delle attività svolte e secondo le modalità previste dall'art. 9 del presente atto.

Tutte le attività dovranno essere prestate secondo l'articolazione oraria e temporale più funzionale alla realizzazione del progetto, così come concordato con l'E.C.

4. L'Amministrazione si riserva il diritto di interrompere o ridurre in qualsiasi momento uno o più servizi di cui all'art. 1 comma 4 del presente atto. Di conseguenza, il trasferimento delle risorse finanziarie al gestore potrà subire modificazioni.

5. Il soggetto partner si impegna a garantire che la realizzazione dei servizi di accoglienza integrata sopra descritti sarà effettuata attraverso proprio personale dipendente e pertanto deve prevedere un'équipe con la presenza di figure professionali con competenze specifiche (come da **Manuale Operativo** – pagine da 19 a 21).

6. Il mancato rispetto delle norme in materia di lavoro o previdenza comporta l'immediata risoluzione della convenzione.

7. Il soggetto partner si impegna altresì a:

A. attenersi al rispetto dei criteri di gestione definiti dall'E.C. con proprie disposizioni e delle modalità attuative dei servizi stessi così come definiti in regolamenti e norme di uso;

B. attenersi alle disposizioni impartite dall'E.C. nell'espletamento delle attività e dei servizi in gestione, e nel mantenimento degli standard qualitativi indicati;

C. comunicare all'E.C., in seguito all'individuazione, i nominativi degli operatori impiegati, indicati in sede di selezione, nonché a trasmettere copia dei relativi curricula vitae;

D. sostituire tempestivamente il personale che, a insindacabile giudizio dell'E.C. e su richiesta scritta, si sia dimostrato non idoneo a un corretto svolgimento dei compiti assegnati;

E. non sostituire il personale indicato in sede di selezione (i cui nominativi sono comunicati all'E.C.), che ha costituito valutazione ai fini dell'individuazione, senza giustificato motivo, che deve essere comunicato all'E.C.;

F. nel caso di sostituzione o variazione del personale per giustificato motivo, a sottoporre il nominativo del nuovo operatore al responsabile del Settore Politiche Socio-Culturali che deve approvare per iscritto il nominativo proposto;

G. garantire, da parte degli operatori, la massima riservatezza su ogni aspetto del servizio svolto ed ad assicurare il rispetto della puntualità degli orari;

H. garantire, a cura degli operatori, l'accompagnamento e l'assistenza dei beneficiari presso gli uffici competenti, quando necessario, anche su richiesta dell'E.C.;

8. Il soggetto partner si impegna inoltre a designare e a comunicare all'E.C. il nominativo dell'operatore referente del progetto, nonché a trasmettere copia del relativo curriculum vitae.

Il referente, provvedendo a coordinare tutte le attività di accoglienza integrata del progetto, dovrà curare tutti i rapporti con l'E.C., a carico del soggetto partner, nel rispetto di quanto previsto nel presente atto e di quanto indicato in sede di selezione.

Il referente dovrà assicurare contatti periodici, almeno mensili, con l'E.C. sull'andamento dei servizi erogati nell'ambito del progetto.

Si precisa che per le spese relative al personale è ammissibile il costo lordo del personale stabilmente impiegato, subordinato e parasubordinato, quali operatori sociali e/o altre figure professionali (personale direttivo e/o amministrativo).

9. Sono ammissibili le spese non ricomprese nelle precedenti categorie, quali spese per incontri nazionali, convegni, trasporto pubblico a favore del personale; altre spese relative al personale (es. costi per consulenti fiscali e del lavoro, etc.); altre spese relative all'assistenza (tessere telefoniche per beneficiari, spese di assicurazione per infortuni e r.c. dei beneficiari, fototessere, spese per pratiche burocratiche relative al rilascio o rinnovo permessi di soggiorno); altre spese non classificabili nelle precedenti voci (es. spese per fidejussioni richieste a titolo di garanzia dall'ente locale al soggetto partner, altro, etc.); spese telefoniche per utenze fisse e mobili usufruite dal personale; spese di carburante per automezzi di servizio (anche per automezzi di proprietà del personale); spese di cancelleria; spese generali di essenziale allestimento e gestione degli uffici di supporto alle attività del progetto.

ART. 4 – ATTIVITA' AGGIUNTIVE CON ONERI A CARICO DEL SOGGETTO PARTNER E GESTORE

1. Sono comprese nella convenzione le seguenti attività, sulla base di quanto indicato in sede di selezione:

A) Progetti per la richiesta di finanziamenti regionali, nazionali e della comunità europea in materia di immigrazione, asilo e/o intercultura: il soggetto partner si impegna a predisporre progetti preliminari, definitivi ed esecutivi degli interventi, da strutturare con specifico riferimento al contesto territoriale di azione.

B) Realizzazione di attività di sensibilizzazione, animazione socio-culturale e produzione di materiale informativo: il soggetto partner si impegna a realizzare attività di sensibilizzazione e promozione del progetto.

Si precisa che tutte le forme pubblicitarie delle attività del progetto dovranno avere una veste grafica coordinata, saranno sottoposte alla preventiva approvazione dell'E.C. e realizzate a cura e spese del soggetto partner e gestore.

In ogni caso dovranno riportare il logo ufficiale del Comune di Casale Monferrato, dello S.P.R.A.R. e/o di altri soggetti da esso segnalati. La spedizione del materiale pubblicitario, la progettazione (veste grafica, contenuto, eventuali traduzioni ecc.), la stampa e la distribuzione saranno a carico del progetto.

2. Le attività di cui al precedente comma si svolgeranno con le modalità dichiarate in sede di selezione.

3. Il soggetto partner si impegna a svolgere le predette attività di cui alle lettere A) e B), senza alcun compenso aggiuntivo a quello previsto per la realizzazione delle attività di cui all'art. 1 comma 4 del presente atto.

ART. 5 – RESPONSABILITA' DEL SOGGETTO PARTNER

1. Il soggetto partner è responsabile della corretta esecuzione delle disposizioni e prescrizioni di cui al presente atto, nonché dell'ottemperanza a tutte le norme di legge e regolamenti in materia di diritto del lavoro.

2. Il soggetto partner ha l'obbligo di fornire all'E.C., se richiesto, tutta la documentazione necessaria ad accertare l'effettività di tale ottemperanza.

3. Il soggetto partner è, inoltre, direttamente responsabile di tutti gli eventuali danni di qualunque natura e per qualsiasi motivo arrecati a persone e/o a opere e materiali che risultassero causati per responsabilità del soggetto partner medesimo, anche nel caso di danni prodotti da negligenza e da una non corretta realizzazione delle attività di cui al progetto.

4. In ogni caso il soggetto partner dovrà provvedere tempestivamente e a proprie spese al risarcimento dei danni causati a beni od oggetti e alla riparazione e sostituzione delle parti o strutture di accoglienza deteriorate.

5. Qualora, nell'ambito della realizzazione delle attività del progetto, si verificano irregolarità, problemi o altri inconvenienti di qualsiasi natura, il soggetto partner deve darne tempestiva comunicazione all'E.C. e comunque prestarsi a tutti gli accertamenti del caso.

ART. 6 – OBBLIGHI DEL SOGGETTO PARTNER

1. Gli obblighi del soggetto partner sono i seguenti:

A. rispettare gli standard qualitativi e le norme di funzionamento dei servizi definiti dall'E.C.;

B. attivarsi nella sorveglianza dei beneficiari per evitare danni a beni ed opere;

C. impegnarsi a svolgere direttamente tutte le attività di cui agli artt. 1, 3 e 4 del presente atto;

D. operare in accordo con l'E.C., provvedendo a coordinare tutte le attività di accoglienza integrata del progetto;

E. effettuare i controlli di qualità così come dichiarato in sede di selezione;

F. attenersi alle disposizioni impartite dall'E.C. nell'espletamento delle attività, comunicando le eventuali proposte di diversa organizzazione o variazione delle modalità di realizzazione del progetto;

G. attuare le direttive impartite dall'E.C. finalizzate a una migliore realizzazione del progetto, funzionamento;

H. assicurare il rispetto degli standard qualitativi nonché dei regolamenti, degli atti dell'E.C. e della carta dei servizi ove emanata;

I. rispettare e assicurare il rispetto dei pertinenti Criteri Ambientali Minimi (CAM) nella gestione delle attività che sono oggetto dei decreti ministeriali vigenti

<http://www.minambiente.it/pagina/criteri-vigore#6>);

L. garantire la gestione delle strutture di accoglienza con la migliore diligenza e cura, predisponendo ogni misura idonea per evitare danneggiamenti, anche da parte dei beneficiari, e ove essi si verificano, disporre l'immediata e adeguata riparazione;

M. attivare approcci partecipativi con i beneficiari all'interno delle strutture di accoglienza e mediare gli eventuali conflitti;

N. produrre, nei tempi e con le modalità richiesti dal Servizio Centrale e dal Ministero dell'Interno, tutta la documentazione relativa all'attuazione fisica e finanziaria delle attività del progetto, nonché monitorare i risultati attesi;

O. assicurare il rispetto di quanto previsto nell'art. 1 della legge n. 146/1990, recante "Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della commissione di garanzia dell'attuazione della legge";

P. garantire tutte le attività e relativi oneri inerenti la gestione, anche se non espressamente richiamati nel presente atto.

ART. 7 - SEDE OPERATIVA

1. Al fine di garantire un costante ed efficace coordinamento per lo svolgimento dei servizi oggetto della presente selezione, il soggetto partner dovrà essere dotato, alla data della domanda di partecipazione, ovvero dovrà impegnarsi a dotarsi entro la data della firma della convenzione, di una sede operativa posta nel Comune di Casale Monferrato.

2. La sede operativa situata nel Comune di Casale Monferrato dovrà essere dotata di idonea strumentazione tecnica per ricevere e trasmettere documenti e comunicazioni.

3. Il soggetto partner dovrà garantire una reperibilità 24/24 h, al fine di adempiere tempestivamente alle necessità del progetto e ridurre al minimo i tempi di interventi nei confronti dei beneficiari.

ART. 8 – ATTIVITA' DI CONTROLLO E ISPEZIONE

1. L'E.C. e i Comuni di Ozzano Monferrato e Sala Monferrato, allo scopo di accertarsi della diligente e puntuale realizzazione delle attività del progetto, si riservano il diritto di compiere ogni ispezione e controllo che ritengano, a loro insindacabile giudizio, opportuno per il monitoraggio complessivo del livello qualitativo del progetto e del rispetto di quanto analiticamente definito agli articoli precedenti.

2. L'E.C. effettua controlli specifici sulla realizzazione delle attività del progetto per verificare la congruenza con i propri programmi e il rispetto degli standard qualitativi e quantitativi fissati nei documenti programmatici dell'ente.

3. In relazione alle attività di accoglienza integrata del progetto, il soggetto partner definisce gli indicatori di qualità e garantisce il regolare flusso di informazioni all'E.C. con carattere di:

a) continuità (rilevazione di flussi di informazione sulla realizzazione delle attività del progetto mediante connessioni informatiche);

b) periodicità, con rilevazione del grado di soddisfazione dei beneficiari ospitati nel progetto attraverso un sintetico questionario concordato con l'E.C., che il soggetto partner

si impegna a far compilare agli utenti dopo 5 mesi di permanenza nel progetto. Nel caso di dimissioni anticipate, tale rilevazione verrà effettuata immediatamente prima dell'uscita. Qualora non fosse possibile, il soggetto partner provvederà a fornire all'E.C. motivazione per iscritto;

c) occasionalità, con rilevazione o acquisizione da parte dell'E.C. di informazioni o dati a seguito di segnalazioni ricevute da parte di altri enti o da soggetti pubblici o privati. I dati richiesti dall'E.C. al soggetto partner nell'ambito della suddetta tipologia di controllo dovranno essere forniti entro gg. 3 dalla ricezione della richiesta.

4. Il soggetto partner dovrà provvedere alla compilazione della relazione semestrale ed annuale nelle modalità e nei tempi previsti dal Servizio Centrale per la parte di sua competenza.

5. L'E.C. può attivare, con la collaborazione del soggetto partner, verifiche funzionali sul progetto, al fine di accertare l'impatto sul contesto socio-economico di riferimento.

6. L'E.C. si riserva il diritto di effettuare indagini e verifiche ulteriori sui servizi di accoglienza integrata rivolti ai beneficiari ospitati nel progetto. Il soggetto partner si impegna ad adeguare, nell'ambito degli obblighi fissati dal presente atto, la realizzazione del progetto a quanto eventualmente richiesto.

ART. 9 – TRASFERIMENTO DELLE RISORSE

1. Il trasferimento delle risorse al soggetto partner, a fronte della realizzazione delle attività di accoglienza integrata di cui all'art. 1 comma 4 del presente atto, corrisponderà a quanto previsto nel piano dei costi del progetto che verrà finanziato dal Ministero dell'Interno e sarà proporzionale alle attività realmente svolte dall'ente gestore.

2. Il trasferimento delle risorse sarà subordinato all'acquisizione da parte dell'E.C. di DURC positivo, previa richiesta agli enti previdenziali.

3. Le modalità e la periodicità con le quali l'E.C. provvederà a trasferire al soggetto partner le risorse finanziarie saranno definite nella convenzione che sarà stipulata tra le parti.

4. In ogni caso, l'E.C. si riserva la facoltà, a tutela dell'interesse pubblico, di procedere alla revoca o riduzione, anche parziale, dell'affidamento delle attività del progetto al soggetto partner. In tale ipotesi, la somma da trasferire sarà rideterminata in funzione dell'equilibrio economico finanziario che dovrà essere assicurato per la realizzazione delle attività del progetto.

ART. 10 – PENALI

Ove l'E.C. riscontrasse inadempienze degli obblighi assunti ovvero violazione delle disposizioni contenute nel presente allegato provvederà ad inviare formale contestazione (diffida ad adempiere) a mezzo PEC o lettera raccomandata o fax indirizzata al legale rappresentante del soggetto collaboratore, invitandolo ad ovviare agli inadempimenti contestati e ad adottare le misure più idonee affinché il servizio sia svolto con i criteri e con il livello qualitativo previsto dal presente allegato.

Il soggetto collaboratore potrà far pervenire le proprie controdeduzioni entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla data di contestazione. Ove all'esito del procedimento di cui sopra, siano accertate da parte dell'E.C. casi di inadempimento, salvo che non si tratti di casi di forza

maggiore, l'E.C. si riserva di irrogare una penale rapportata alla gravità dell'adempimento sotto il profilo del pregiudizio arrecato alla regolare realizzazione delle attività del progetto e del danno di immagine provocato all'Amministrazione stessa oltrechè al valore delle prestazioni non eseguite o non esattamente eseguite salvo il risarcimento del danno ulteriore.

Per ciascuno dei seguenti casi di inadempimento le penali sono così determinate:

- mancata o inadeguata riparazione di eventuali beni o opere danneggiate: da € 500,00 in relazione alla gravità del danno;
- mancato rispetto delle disposizioni impartite dall'E.C. nella realizzazione delle attività del progetto: fino a € 4.000,00 in relazione alla gravità dell'inadempimento,
- mancata comunicazione di variazioni nell'organizzazione del servizio: fino a € 500,00 in relazione alla gravità dell'inadempimento,
- atteggiamento degli operatori non corretto nei confronti dell'utenza o non conforme agli standard di erogazione di un servizio pubblico: (per ogni infrazione) € 500,00;
- qualora da ogni indagine o sopralluogo effettuati ai sensi dell'articolo 8 emerga uno standard qualitativo non soddisfacente del servizio erogato € 2.000,00;
- mancata sostituzione tempestiva del personale non idoneo €100,00 al giorno;
- sostituzione o variazione del personale indicato in sede di selezione senza preventiva approvazione dell' E.C. € 1.000,00;
- mancato rispetto della riservatezza su ogni aspetto del servizio svolto € 500,00;
- per ogni altra inadempienza € 500,00.

Nel caso in cui nell'arco di 30 giorni la stessa tipologia di inadempienza dovesse verificarsi più di una volta, a partire dalla seconda sanzione gli importi previsti nella precedente tabella saranno raddoppiati.

Le penali indicate nel presente articolo e le altre previste nel presente allegato saranno rimosse mediante trattenuta sulle somme da trasferire al soggetto collaboratore.

ART. 11 – RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE

Oltre a quanto è genericamente previsto dall'articolo 1453 c.c., l'E.C. potrà risolvere la convenzione, ai sensi dell'articolo 1456 del c.c., nei seguenti ulteriori casi:

- a) abbandono e/o interruzione non motivata del servizio, salvo che per cause di forza maggiore;
- b) frode del soggetto partner;
- c) procedura fallimentare e messa in liquidazione del soggetto partner;
- d) cessione della convenzione o subappalto anche parziale;
- e) inosservanza reiterata delle disposizioni di legge, di regolamento, degli obblighi previsti dalla convenzione e suoi allegati;
- f) ripetute inadempienze e/o gravi negligenze nell'esecuzione della prestazioni oggetto della convenzione, che non siano eliminate e rimediate in seguito a formale diffida ad adempiere entro il termine assegnato dall'E.C.;
- g) danni gravi subiti a seguito di negligenze e/o inadempienze gravi del soggetto partner, anche in caso furti di terzi;

- h) inosservanze delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi e violazione reiterata delle norme di sicurezza e prevenzione;
- i) mancata osservanza degli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento del Comune di Casale Monferrato, approvato con deliberazione della Giunta Comunale numero n.268 del 23.12.2013, oltre a quelli di cui al D.P.R. 16.04.2013 n. 62 – “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2011, n.165;
- j) cumulo delle penali come previsto dal precedente art.10 Penali;
- k) mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni (costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi del comma 9-bis dell’art.3 della legge 136/2010);
- l) ogni altra inadempienza non contemplata nella convenzione o fatto che renda impossibile la prosecuzione del servizio per colpa del soggetto partner.

Nelle ipotesi di cui sopra, l’E.C. – senza diritto di preventiva costituzione in mora del soggetto collaboratore – dichiarerà risolto di diritto il contratto a mezzo di determinazione dirigenziale – con l’obbligo per il soggetto partner decaduto di risarcire all’E.C. gli eventuali danni economici subiti e conseguenti. In particolare al soggetto partner decaduto saranno addebitate le spese sostenute per effetto dell’affidamento del servizio ad altro soggetto, nonché le eventuali spese per una nuova selezione.

Le somme dovute al comune a titolo di risarcimento danni a seguito risoluzione del contratto sono trattenute da eventuali pagamenti ancora spettanti al soggetto partner.

Al soggetto partner sarà trasferito l’importo dovuto per le attività realizzate sino al giorno della disposta risoluzione, detratte le penalità e/o eventuale risarcimento danni.

Qualora il soggetto partner dovesse recedere dalla convenzione prima della scadenza naturale della stessa, l’E.C. avrà diritto al risarcimento dell’eventuale danno.

ART. 12 – DEPOSITO CAUZIONALE

1. All’atto di stipula della convenzione, a garanzia delle obbligazioni assunte nei confronti dell’E.C., il soggetto partner dovrà prestare un deposito cauzionale dell’ammontare pari al 10% dell’importo complessivo del progetto risultante dal finanziamento ministeriale, da presentarsi secondo una delle seguenti modalità:

- sotto forma di cauzione costituita in contanti ;
- sotto forma di fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria; detta fideiussione (o polizza assicurativa) dovrà essere prestata solo da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

2. La fideiussione deve prevedere l'espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e l'operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'E.C.
3. La cauzione garantirà il risarcimento di eventuali danni subiti dall'E.C. e il rimborso delle spese che lo stesso dovesse sostenere durante l'applicazione della presente convenzione a causa di inadempienze o cattiva esecuzione della convenzione.
4. Il soggetto partner è obbligato a reintegrare la cauzione nel caso in cui l'E.C. abbia dovuto avvalersene; in caso di inadempienza la quota potrà essere detratta dagli importi dovuti per la realizzazione delle attività del progetto, previa comunicazione scritta. Nel caso in cui la cauzione risulti insufficiente resta salvo per l'E.C. esperire ogni altra azione risulti necessaria.
5. Il deposito cauzionale sarà svincolato al termine della convenzione, previa verifica del corretto svolgimento da parte del soggetto partner degli obblighi derivanti dalla convenzione.

ART. 13 – POLIZZE ASSICURATIVE

1. E' obbligo del soggetto partner adottare, nella realizzazione delle attività del progetto, tutte le cautele necessarie per garantire l'incolumità degli operatori, anche volontari, dei beneficiari e di chiunque fruisca delle strutture di accoglienza, stipulando apposita polizza contro infortuni e malattie professionali, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
2. In caso di danni a persone o cose, la responsabilità civile è a carico del soggetto partner, intendendosi integralmente sollevato l'E.C. da ogni responsabilità.
3. Per i rischi di Responsabilità civile verso Terzi e verso i propri Operatori (RCT/O), il soggetto partner dovrà inoltre stipulare apposite polizze assicurative, da presentarsi prima della stipula della convenzione, per un periodo pari alla durata della convenzione stessa.
4. Per il rischio RCT dovrà essere prevista espressamente la rinuncia all'azione di rivalsa da parte della Compagnia Assicuratrice nei confronti dell'E.C. per tutti i rischi, nessuno escluso, derivanti dalla realizzazione delle attività del progetto.
5. Il Comune di Casale Monferrato è da considerarsi tra il novero dei Terzi.
6. Il massimale richiesto per tale copertura dovrà essere non inferiore ad Euro 2.000.000,00 e anche il massimale per la RCO dovrà essere non inferiore ad Euro 1.500.000,00.
7. Si richiama quanto previsto dall'art. 18 D.Lgs. 117/2017.

ART. 14 - STIPULA DELLA CONVENZIONE

1. **Nel caso di ammissione del progetto presentato dal Comune di Casale Monferrato al finanziamento da parte del Ministero dell'Interno**, il rapporto di collaborazione tra il Comune di Casale Monferrato ed il soggetto partner selezionato ~~all'esito della presente procedura~~ verrà formalizzato con apposita convenzione.
2. All'atto di stipula dovrà essere costituito il deposito cauzionale di cui all'art. 11 e dovranno essere presentate le polizze assicurative previste dall'art. 13.

- 3.** La stipula della convenzione avverrà con atto pubblico nei termini stabiliti dall'E.C. e sarà comunicata al soggetto partner con apposita convocazione.
- 4.** In caso di ritardo o mancata ottemperanza degli oneri relativi alla stipulazione della convenzione, l'amministrazione provvederà a revocare l'individuazione e procedere a una nuova individuazione in base alla graduatoria di questa stessa selezione.
- 5.** Tutte le spese di bollo, registro o altri oneri fiscali connessi alla convenzione, sono a carico del soggetto partner.

ART. 15 – DEFINIZIONE CONTROVERSIE

- 1.** In caso di controversia, le parti convengono che l'autorità giudiziaria competente per territorio sia, in via esclusiva, quella del Foro di Vercelli. Nelle more della definizione della controversia, il soggetto partner non può esimersi dal continuare le sue prestazioni e deve assicurare la perfetta regolarità dell'espletamento delle attività del progetto.
- 2.** E' escluso il deferimento ad arbitri.